



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali del Piemonte

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole
Paritarie del Piemonte

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
del Piemonte

Oggetto: Scrutini e valutazione studenti. Analisi e ricognizione normativa e giurisprudenziale.

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze»¹.

La valutazione scolastica riguarda tanto l'apprendimento quanto il comportamento degli studenti. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, con le Indicazioni nazionali e con le Linee guida specifiche per i diversi indirizzi. La Legge 92/2019 ha introdotto, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica che è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, emanate con D.M. 22 giugno 2020, n. 35, specificano che «il voto di educazione civica concorre

¹ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico».

Il giudizio di ammissione o non ammissione di un alunno alla classe successiva o all'esame di Stato deve essere, in quanto provvedimento amministrativo, congruamente motivato. La mancata ammissione alla classe successiva (o all'esame di Stato) può essere impugnata solo per vizi di forma del provvedimento, per assenza o incongruità della motivazione o per eccesso di potere nella figura sintomatica della disparità di trattamento tra alunni della stessa classe; negli altri casi, la valutazione degli insegnanti è insindacabile nel merito.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

INDICE PER ARGOMENTI (con collegamento ipertestuale)

- I. [La valutazione come atto di esercizio di discrezionalità tecnica](#)
- II. [Valutazione nel primo ciclo di istruzione](#)
- III. [Valutazione nel secondo ciclo di istruzione](#)
- IV. [Obblighi informativi e attivazione dei corsi di recupero](#)
- V. [Composizione consiglio di classe in sede di attività valutativa](#)
- VI. [Validità dell'anno scolastico e assenze](#)

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: drpi@postacert.istruzione.it - <http://www.istruzionepiemonte.it/>



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

I. LA VALUTAZIONE COME ATTO DI ESERCIZIO DI DISCREZIONALITÀ TECNICA

La valutazione dei docenti e del consiglio di classe rappresenta un atto di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste. In tal senso l'orientamento del Consiglio di Stato con il parere n. 03001/2018 del 28 novembre 2018, che ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza. In particolare «tale apprezzamento è ovviamente soggetto a riscontro di legittimità, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nei limiti dell'avvenuta piena cognizione dei fatti oggetto di causa, nonché della corretta applicazione dei parametri della disciplina, in concreto applicabile (cfr. in tal senso, fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 4 dicembre 2009, n. 694 e 3 luglio 2010, n. 3357; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). Un riscontro del tipo sopra indicato è peraltro particolarmente complesso in rapporto alle valutazioni scolastiche, per loro natura indirizzate a garantire un'efficace formazione dei giovani secondo le finalità istituzionali proprie dell'istruzione pubblica: finalità che possono configurare la non ammissione alla classe superiore, come riconoscimento della necessità che i destinatari dell'atto rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare con coerenza di sviluppo cognitivo - senza ulteriori difficoltà di apprendimento e con maggiori possibilità di effettiva formazione - la prosecuzione del loro corso di studi». Quindi la valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente il Giudice Amministrativo può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti. (TAR Puglia 26 giugno 2018 n. 01071, TAR Lombardia, Milano, III, 9 febbraio 2010 n. 311; TAR Campania, Napoli, IV, 8 aprile 2013 n. 1818).

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

II. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Scuola primaria

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.

Il giudizio descrittivo di ogni studente, riportato nel documento di valutazione, è riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si tiene conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali terrà conto del Piano didattico personalizzato

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

(PDP).

Con riferimento alla **scuola primaria la legge stabilisce espressamente che l'ammissione alla classe successiva avvenga «anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione»**. La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dai docenti della classe in sede di scrutinio con decisione assunta all'unanimità e **«solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»** (Art. 3, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).

Si evidenzia che in giurisprudenza si è ritenuto che la richiesta, formulata dai genitori, di far ripetere l'anno scolastico all'alunno/a non è ostativa all'ammissione alla classe successiva.

Si può ottenere la **possibilità di ripetere l'anno scolastico**, ma la relativa richiesta va esaminata attentamente avendo riguardo alla situazione concreta.

T.A.R. Marche sez. I - Ancona, 19 ottobre 2017, n. 792.

La pronuncia ha visto la conferma, in sede giurisdizionale, della promozione in seconda elementare di un'alunna con difficoltà emotive e di apprendimento tali da necessitare dell'attuazione di percorsi riabilitativi e terapeutici specifici e, sul piano scolastico, di un progetto didattico personalizzato sui bisogni educativi speciali, **i cui genitori avevano chiesto la bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti**, i quali consigliavano la ripetizione dell'anno per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi, nonché al fine di ridurre lo svantaggio adattativo. Per i giudici amministrativi, nella specie la scuola aveva giustificato la promozione con un'ampia e specifica motivazione, sulla base del parziale raggiungimento da parte dell'alunna degli obiettivi programmati, nonché del legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti. Si rileva, infatti, che «nel PDP relativo all'alunna in questione, predisposto dopo un necessario periodo di osservazione e condiviso con la famiglia, sono state individuate le strategie da attuare in concreto, **ma non si è accennato alla possibilità per la bambina di ripetere l'anno scolastico**; peraltro, detta evenienza, anche laddove proposta dalle specialiste [...] è stata sempre rifiutata dalle docenti e la loro posizione è stata resa nota ai genitori (come si evince dalla diffusa documentazione depositata dall'Amministrazione). Ciò in quanto **la bocciatura non avrebbe garantito il recupero sperato in relazione alle difficoltà dell'allieva, mentre l'allontanamento dal contesto scolastico nel quale,**

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

seppur a fatica, la stessa si era inserita, avrebbe rischiato di farle perdere anche le competenze sino a quel momento acquisite».

Inoltre, si chiarisce che «in ogni caso la scuola, nell'ambito della discrezionalità che le è propria, non era comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che il giudizio di ammissione non sia stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all'alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti».

Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, ossia all'attribuzione dei voti e alla formulazione dei giudizi, deve verificare, per ciascun alunno, la validità dell'anno scolastico, secondo quanto riportato nella sezione «Validità dell'anno scolastico e assenze» di questa nota.

La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata all'esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento.

Per quanto riguarda l'**ammissione alla classe successiva**, il Ministero dell'istruzione – ora MIM – nell'offrire una propria lettura dell'art. 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha affermato, con Circolare del 20 ottobre 2017, che «**l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione». La valutazione del comportamento

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

viene declinata in positivo attraverso un giudizio sintetico, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa evidenzia che «dal combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 1-3, cit., emerge che l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo costituisce la regola generale, **derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare** ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 **ovvero si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell'alunno dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La valutazione finale, dunque, anche ove negativa**, in quanto tesa a evidenziare eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell'alunno, **non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva**, imponendo, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell'anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall'alunno successivamente, mediante strategie di intervento all'uopo da attivare. Soltanto qualora tale verifica si concluda negativamente, allora, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva» (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2022, n. 8384; si veda, altresì, Consiglio di Stato sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 638).

Ne consegue che «l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, rimanendo logicamente sottoposto alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero». (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2019, n. 5917). In definitiva, **«Le valutazioni degli alunni della scuola media vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze»** (Consiglio di Stato sez. VI, 27 agosto 2019, n. 5917).

In tema di non ammissione alla classe alla classe superiore nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, è recentemente intervenuta una sentenza del TAR Lazio, resa a seguito della richiesta, formulata dai genitori, di annullamento, previa sospensione cautelare, della **valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe al termine del primo anno di Scuola secondaria di I grado** con cui il Consiglio medesimo deliberava all'unanimità la non ammissione della studentessa alla classe

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

successiva.

TAR Lazio, sez. III bis, 3 agosto 2023, n. 13042

Nel caso in esame, la decisione di non ammettere il minore alla classe successiva risulta **carente di adeguata motivazione**, richiesta ai sensi del citato art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Nella sentenza, si legge che «il rilevato difetto motivazionale - che rivela in realtà un'erronea comprensione dei criteri normativi di riferimento, come sopra richiamati - appare [...] confermato anche dalla difesa dell'amministrazione resistente, laddove nel riconoscere i progressi registrati dalla alunna [...], afferma che gli stessi non sarebbero stati in ogni caso sufficienti a consentirne l'ammissione al successivo anno, in ragione del fatto che il 'il numero delle insufficienze era tale da non rispondere ai criteri di ammissione deliberati dal collegio docenti'», (nella specie, sei insufficienze). I giudici rilevano, infatti, che «nella misura in cui i criteri deliberati [...] dal Collegio docenti non consentono al Consiglio di classe di poter formulare un giudizio di ammissione, anche in presenza di un numero di insufficienze superiore a quello indicato nella delibera e, quindi, impediscono una compiuta valutazione degli elementi sopra riferiti, la stessa risulta *in parte qua* illegittima, per contrarietà al sopra richiamato art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 13.04.2017 n. 62 e della circolare applicativa del 10.10.2017».

I giudici, pertanto, accolgono il ricorso, in ragione e nei limiti del difetto di motivazione e, per l'effetto, dispongono l'annullamento dell'impugnato provvedimento di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, **«dato che lo stesso non offre sufficiente evidenza delle ragioni - come visto oggetto di un onere motivazionale rafforzato - poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell'esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti»**. Manca, infatti, quella «valutazione complessiva dell'andamento scolastico dell'allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell'obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell'alunna in un più ampio periodo».

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale e che può anche essere inferiore a 6/10. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione termina con una valutazione finale che, se espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 3, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).

Si segnala sul punto la seguente pronuncia:

Consiglio di Stato sez. VII, 27 luglio 2023, n. 7387

La sentenza è resa all'esito di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Molise con cui due genitori di una studentessa frequentante la terza media deducevano l'illegittimità del giudizio espresso dalla commissione ministeriale istituita presso l'Istituto comprensivo, presso il quale la figlia aveva sostenuto l'esame di Stato. Nello specifico, veniva censurata l'assenza di motivazione a base del diniego di lode, malgrado i voti massimi riportati dalla studentessa lungo l'intero percorso scolastico triennale e alle prove d'esame, ribadendo sotto i profili della disparità di trattamento e della carenza di motivazione, che la lode è stata invece attribuita «a ben tre alunne della stessa classe, che vantavano un *curriculum* pressoché identico a quello della ragazzina, anzi per alcune, addirittura inferiore» e che, nondimeno, dal verbale di scrutinio non emergeva alcun elemento a giustificazione del peggiore trattamento riservato alla figlia. Il Consiglio di Stato ritiene le censure infondate e chiarisce che le stesse «si fondano sull'**erroneo presupposto che la commissione ministeriale sia onerata dell'obbligo di motivare la mancata attribuzione della lode**. Un obbligo nel senso preteso dai ricorrenti non è tuttavia ricavabile dal sopra citato art. 8, comma 8, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. [...] Le ragioni del mancato riconoscimento dell'incondizionato merito necessario per la lode sono infatti ricavabili per implicito dalla sua mancata attribuzione, malgrado il punteggio massimo ottenuto dallo studente, secondo una graduazione valutativa che costituisce il *proprium* dell'attività discrezionale di giudizio spettante alla commissione d'esame».

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

III. VALUTAZIONE NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015 e dal successivo D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che ha parzialmente modificato la precedente normativa, in particolare il D.P.R. 122/2009.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento.

Con riferimento ai risultati dell'apprendimento, tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i Licei e con le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.

Con riguardo alla valutazione del comportamento, essa fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti interni.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi.

La **valutazione periodica** si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per **valutazione finale** si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione che si svolge alla fine del quinto anno di studi. Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche.

Le valutazioni attinenti al secondo ciclo, a differenza di quanto avviene per le valutazioni del primo ciclo, **hanno a oggetto** non mere capacità individuali o potenziali dell'alunno, ma **l'effettivo livello di conseguimento dei livelli di preparazione** richiesti per i diversi percorsi di studio. In altri termini, secondo la giurisprudenza amministrativa, «il dato oggettivo del rendimento scolastico e della

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale: la non ammissione alla classe successiva ha, inoltre, finalità educative e formative, atteso che si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico per colmare eventuali lacune di apprendimento» (Consiglio di Stato, sez. VII, 29 aprile 2022, n. 3403).

Sul punto, si segnalano le seguenti pronunce:

T.A.R. Sicilia sez. II - Palermo, 22 maggio 2023, n. 1700

Il caso trae origine da un ricorso formulato da un genitore avverso la mancata ammissione della figlia alla terza classe di un liceo artistico.

Veniva, in particolare, lamentata l'**insufficienza della motivazione** adottata dall'Amministrazione a sostegno del provvedimento di non ammissione all'anno scolastico successivo, in quanto mancante della valutazione complessiva richiesta dall'Ordinanza Ministeriale n. 92/2007, nonché dai criteri di valutazione riportati dal Presidente del Consiglio di classe e l'ingiustificato decremento del giudizio nelle due materie in cui la figlia aveva ricevuto una valutazione di insufficienza (Lingua e cultura straniera e Matematica, in cui, la studentessa aveva ottenuto il voto di 5 in sede di scrutinio finale, poi diventato 4 all'esito delle prove di recupero).

Il ricorso viene rigettato. Il TAR rileva che il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale: la non ammissione alla classe successiva ha, inoltre, finalità educative e formative, atteso che si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico per colmare eventuali lacune di apprendimento. In definitiva, si chiarisce, **«il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi»**. A ciò si aggiunge che «è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

qualificanti il corso di studi».

T.A.R. Piemonte sez. II - Torino, 20 ottobre 2022, n. 871

Il caso riguarda uno studente frequentante la classe quinta che, in sede di scrutinio finale, non veniva ammesso, con votazione a maggioranza, all'esame di Stato (nella specie, riportava tre insufficienze: Matematica, voto 5, Lingua inglese, voto 5, e Tecnologie chimiche industriali, voto 5).

Avverso il provvedimento di non ammissione e le relative valutazioni l'interessato proponeva ricorso lamentando, in particolare, che l'amministrazione scolastica non avrebbe approntato sufficienti misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto a supporto delle attività dello studente, cui era stato diagnosticato un disturbo specifico di apprendimento (DSA), quali l'uso di risorse audio e la pianificazione concordata di tempi e modalità delle verifiche; né avrebbe realizzato corsi di recupero individuali, ritenuti obbligatori in base all'ordinanza MIUR n. 92/2007.

Il TAR, nel ribadire che l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo del percorso didattico è espressamente subordinata al raggiungimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, chiarisce che i «percorsi degli studenti con DSA - per i quali l'ordinamento riconosce il diritto alla predisposizione di ausili compensativi e dispensativi al fine di consentire loro di esprimere al meglio le proprie capacità e compiere un percorso di apprendimento più efficiente - non fanno eccezione a tale regola». Precisa, inoltre, che **«l'azione dell'istituzione scolastica, nella valutazione della preparazione degli alunni, è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e di preparazione raggiunti dall'alunno. Tali apprezzamenti risultano insindacabili per il giudice amministrativo, salvo che gli stessi non siano affetti da illogicità e contraddittorietà manifeste»** e che «tali limiti valgono anche nel caso della valutazione di studenti con PDP, con riferimento al complessivo rispetto delle misure ivi previste». Non ravvisandosi, per il caso di specie, né palesi violazioni di quanto previsto nel piano personalizzato, né illogicità o irrazionalità manifesta nelle attività valutative dell'amministrazione, il ricorso viene respinto.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Consiglio di Stato, sez. VII, 31 ottobre 2022, (ud. 27 settembre 2022) n. 9448

Il caso trae origine dal ricorso formulato da un genitore avverso il giudizio di non ammissione del figlio minore, affetto da disturbo specifico dell'apprendimento, alla **classe seconda di una scuola paritaria** all'esito del mancato superamento delle prove di recupero del debito formativo nelle materie Inglese, Matematica e Scienze.

Nella pronuncia, che ritiene il ricorso infondato, si chiarisce che: «per ciascun alunno affetto da DSA, gli istituti scolastici sono [...] tenuti a predisporre, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 5669 del 2011 e delle linee guida allegate a tale decreto, un documento (che può assumere la forma di piano didattico personalizzato - PDP) in cui debbono essere indicate le misure compensative e dispensative che si intendono attuare. La competenza alla individuazione ed alla formalizzazione di queste misure è attribuita agli istituti scolastici e non alle strutture sanitarie, il cui unico compito è quello di diagnosticare il disturbo e, tutt'al più, formulare proposte in merito».

Poiché **lo scopo** di tutta la normativa analizzata «è quello di garantire il successo formativo degli alunni affetti da DSA e non quello di garantire l'accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l'anno scolastico da parte dell'istituto non costituiscono, per essi soli, sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore, ma **possono comportare, eventualmente, una responsabilità della scuola per le proprie omissioni**».

Nel caso di specie, il PDP approvato dall'Istituto all'inizio dell'anno scolastico e sottoscritto per accettazione da parte dei genitori del ragazzo, contemplava per ciascuna materia scolastica alcune specifiche misure dispensative, alcuni strumenti compensativi e la previsione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte. Considerato che l'attuazione delle misure risultava dai verbali, non possono essere accolte delle censure che deducono la falsità di quanto riportato nei verbali stessi, i quali fanno prova fino a querela di falso.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

T.A.R. Firenze – Toscana, sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1246

Il caso riguarda la non ammissione di uno studente (cui era stato diagnostico un disturbo dell'apprendimento e destinatario di un piano didattico personalizzato) alla classe terza di un Istituto Superiore.

Secondo il TAR il provvedimento impugnato è sorretto da esauriente motivazione, assumendo ad esplicito presupposto «insufficienze anche gravi» denotanti «lacune nella preparazione di base», il comportamento inadeguato dello studente, il mancato recupero di insufficienze.

A ulteriore giustificazione del provvedimento di non ammissione, l'amministrazione ha richiamato 18 note personali e 6 note disciplinari emesse nei confronti dell'alunno da cui risulta che lo studente in più circostanze non ha svolto i compiti assegnati, non ha portato gli strumenti compensativi (mappe, schemi, tablet) e ha utilizzato in modo improprio il cellulare, circostanze che rivelano l'incapacità o la non volontà dell'alunno di fronteggiare le proprie difficoltà avvalendosi di alcuni degli strumenti compensativi previsti dal piano didattico e messi a disposizione dalla scuola.

La sentenza precisa, in conclusione, che «l'inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva. L'accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla mancata o insufficiente predisposizione, da parte della scuola, di misure di sostegno o compensative non può avere quale conseguenza l'ammissione alla classe superiore, qualora l'interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato 'in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base') non abbia le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per 'colpa' dell'istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata».

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

IV. OBBLIGHI INFORMATIVI E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO

La giurisprudenza è, inoltre, chiamata a pronunciarsi in ordine agli obblighi di informazione circa l'andamento scolastico degli studenti e alla eventuale mancata predisposizione, da parte delle scuole, di attività di recupero.

Relativamente agli obblighi di informazione, le istituzioni scolastiche sono tenute ad assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. L'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 prevede che «per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti** in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti».

La mancata attivazione delle forme di collaborazione diretta determina, infatti, la lesione dell'interesse tutelato dei genitori dello studente minorenni a essere tempestivamente informati e integra un grave e non oviabile vizio procedimentale che si riverbera nell'illegittimità del provvedimento finale di non ammissione alla classe successiva.

T.A.R. Bari, - Puglia sez. I, 5 settembre 2019, n. 1184

Richiamando il principio di diritto suddetto, la pronuncia accoglie il ricorso presentato dai genitori di uno studente frequentante la classe seconda di un liceo avverso il verbale di scrutinio finale, nella parte in cui si dispone la non ammissione del figlio alla classe successiva.

In particolare, si evidenzia che è «illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno qualora l'istituto scolastico non abbia relazionato per tempo ai genitori dello stesso in ordine al rendimento scolastico negativo dell'alunno e tale comportamento omissivo della scuola abbia impedito ai genitori medesimi, non tempestivamente informati della situazione scolastica del figlio, di adottare rimedi opportuni».

Si precisa, peraltro, che il compito delle istituzioni scolastiche di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell'anno scolastico, «**non è da ritenersi assolto né garantito dal fatto che [...] il Liceo si**

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

è dotato di un Registro elettronico attraverso il quale [...] i docenti inseriscono i risultati delle valutazioni, le assenze, i ritardi, le attività didattiche, gli argomenti delle lezioni, e tutte le comunicazioni necessarie accessibili agli studenti e alle famiglie e i genitori possono, pertanto, in tempo reale, informarsi sulle valutazioni o sulla presenza o sul ritardo a scuola dei propri figli, accedendo, mediante *password* personale, a un apposito *software* sul portale informatico del Liceo. **Ciò in quanto non tutti i genitori sono in grado di accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche** e, nella specie, non è provato che i ricorrenti lo fossero».

A fortiori nel caso in esame si ritiene che la scuola avrebbe dovuto attivare «forme di collaborazione più diretta» trattandosi di un caso di alunno in difficoltà e ciò in quanto «l'impegno ad attivare 'forme di collaborazione più diretta' per alunni in difficoltà è davvero sostanziale nel qualificare l'offerta formativa pianificata dalla scuola, sicché l'Istituto scolastico non può sottrarvisi né ritenere che tale impegno sia assolto dalle semplici pubblicazioni telematiche dei risultati scolastici degli alunni».

Resta fermo quanto chiarito dal Ministero con Nota prot. 5336 del 2 settembre 2015 in tema di **bigenitorialità applicata all'ambito scolastico**, con cui si invitano le istituzioni scolastiche a «incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche». Sul punto si rinvia alle seguenti pronunce:

T.A.R. Friuli - Trieste Sez. I, 12 ottobre 2017, n. 312

Secondo questa sentenza «è illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, ove risulti che la scuola, pur sapendo che vi era una situazione conflittuale tra i genitori dello studente e che ne era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi, **abbia relazionato esclusivamente alla madre** in ordine al rendimento scolastico negativo dello studente».

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2022, (ud. 16 settembre 2022), n. 8383

La sentenza evidenzia che «la stessa bigenitorialità va intesa, quale corollario della responsabilità genitoriale, nell'interesse del minore come strumento per la sua piena realizzazione: 'accanto agli eventuali obblighi di comunicazione/informazione gravanti sulla scuola assume preponderante rilievo il dovere dei genitori di vigilare costantemente sul comportamento e andamento scolastico dei propri figli minori di età, in quanto elementare manifestazione del dovere di assicurare ai medesimi l'assistenza morale di cui necessitano'», concludendo che nel caso di specie, anche il genitore separato sia stato messo in condizione di informarsi, intervenire e attivarsi per favorire un recupero nel rendimento scolastico del figlio.

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 settembre 2022, (ud. 07 giugno 2022), n. 8133

Secondo tale sentenza, deve essere respinta la richiesta di annullamento di un provvedimento di non ammissione alla classe successiva quando «dalla documentazione depositata in giudizio, si evince che la famiglia della studentessa, contrariamente a quanto è stato prospettato, è stata più volte chiamata a conferire con i docenti e con la coordinatrice di classe, con la conseguenza che la scuola ha pienamente assolto al proprio obbligo informativo, mentre, al contrario, la famiglia [...] non ha dimostrato di avere assolto ai propri obblighi di controllo in chiave collaborativa, rispetto al progetto educativo e scolastico dell'Istituto».

T.A.R. Lazio sez. I - Latina, 17 gennaio 2022, n. 10

La pronuncia, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, si conclude ritenendo non pertinenti le osservazioni, formulate dai genitori ricorrenti, sullo stato di salute dell'alunna la quale nel secondo quadrimestre aveva riportato assenze per aver contratto il virus Covid-19 che comunque non aveva impedito la partecipazione per la maggior parte dell'anno alle lezioni, tenute anche in DAD.

Inoltre, nel caso di specie, si ritiene che l'informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell'Istituto, pur in periodo straordinario di emergenza Covid, sia stata

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, da comunicazioni via Whatsapp in cui la ragazza era stata stimolata all'applicazione e allo studio.

La sentenza conclude che anche «l'eventuale mancata attivazione [...] degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia **il giudizio di non ammissione alla classe successiva**» in quanto tale giudizio «**si basa esclusivamente - senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento 'punitivo' - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso**».

Relativamente alla mancata predisposizione di attività di recupero, secondo la giurisprudenza, **le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata o inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente.**

Sul punto si rinvia alle seguenti pronunce:

Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236

La pronuncia afferma il principio di diritto per cui «sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una migliore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o modificare l'esito negativo delle prove di esame ed atteso che **il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi**».

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale «l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente - senza che a

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

esso possa riconnettersi alcun intento 'punitivo' - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso [...] a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo» (si vedano T.A.R. Lecce – Puglia, sez. II, 19 gennaio 2015, n.252; Tar Lombardia - Milano 15 gennaio 2015, n. 78; T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n. 232).

T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930

Nel confermare l'orientamento sopra richiamato, stabilisce che «alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione della ricorrente all'anno successivo».

T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 17 maggio 2022, n. 96

Il caso trae origine dalla richiesta, formulata dai genitori di uno studente frequentante un istituto di formazione, volta a ottenere l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva, oltre alla condanna dell'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno conseguente all'asserito «gravissimo pregiudizio subito da parte dello studente e della sua famiglia, alla luce del presupposto comportamento negligente e carente della Scuola nell'individuazione delle difficoltà che, ove l'intervento fosse stato tempestivo, avrebbe viceversa consentito di attivare da subito interventi educativi mirati sia dal punto di vista didattico che relazionale».

Rilevato che nel corso dell'anno scolastico lo studente aveva rivelato difficoltà comportamentali e di rendimento (attestati da note disciplinari per comportamento scorretto, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione, problematicità di tipo comportamentale, rendimento insufficiente in numerosi insegnamenti) e che l'asserito ritardo nell'individuazione e gestione della situazione specifica non può essere ricondotto alla esclusiva inerzia e negligenza dell'Istituzione

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

scolastica, il collegio conclude che «le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (tra i quali anche il programma didattico personalizzato [...]) non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente medesimo alla classe successiva. Tale giudizio, infatti, va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione raggiunta dall'alunno».

Pertanto, la mancata o inappropriata predisposizione di attività di recupero, così come delle misure compensative e dispensative, non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che **lo scrutinio non è condizionato a tale verifica ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi.**

(in senso conforme: T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022 n. 1719; T.A.R. Puglia - Lecce, 26 giugno 2018, n. 1071; id., 5 febbraio 2016, n. 257; T.A.R. Umbria - Perugia, I, 14 marzo 2014 n. 163; T.A.R. Campania - Napoli, IV, 8 aprile 2013 n. 1818; T.A.R. Lombardia - Milano, III, 9 febbraio 2010, n. 311).

T.A.R. Bari – Puglia - sez. II, del 9 dicembre 2019, n. 1628

Riguarda il caso di una studentessa frequentante l'ultimo anno del Liceo classico che, ammessa a sostenere l'esame di maturità, veniva giudicata non idonea all'esito delle previste prove, in cui la ricorrente lamentava, tra l'altro, «la violazione di norme di legge e regolamentari (artt. 10-bis della legge 241 del 1990, 1, comma 7, del D.P.R. 122/2009 ed ordinanza ministeriale n. 37 del 19 maggio 2014) - Omessa informativa e mancata attivazione dei corsi di recupero». «Quanto alla mancata attivazione di corsi di recupero», si legge nella pronuncia, «non è invero predicabile alcun obbligo per la scuola di predisporre dei veri e propri corsi di recupero, essendo la scelta sull'attivazione degli stessi rimessa alla discrezionalità dell'Istituto. Né la mancata effettuazione di siffatti corsi determina valenza inficiante sul conclusivo giudizio».

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

V. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI ATTIVITÀ VALUTATIVA

Secondo gli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

La valutazione finale (come quella periodica) è effettuata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (facente parte del medesimo consiglio), ivi compresi i docenti di sostegno, gli insegnanti di religione cattolica o attività alternativa e i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (come, ad esempio, i docenti di strumento musicale).

Non sono, invece, presenti i docenti di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, i quali forniscono, al docente della disciplina relativamente alla quale è stato attivato il potenziamento, elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Nell'attività valutativa, il consiglio di classe opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.

Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo a un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: «deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, **ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente**, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell'assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito». (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n.7532).

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Sulla composizione del Consiglio di classe si esprimono anche le seguenti pronunce.

T.A.R. Napoli – Campania, sez. IV, 26 gennaio 2021, (ud. 17 dicembre 2020), n. 529

Il caso trae origine dal ricorso attraverso il quale il padre di uno studente minorenni impugna il provvedimento disciplinare con cui un **Istituto tecnico ha irrogato allo studente la sanzione disciplinare** di sei giorni di sospensione dalle lezioni e di sei ore aggiuntive all'orario scolastico con annotazione della sanzione nel registro di classe e nel fascicolo personale dello studente, censurando, in particolare, **la mancata partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti al Consiglio di classe che ha determinato la sanzione, la mancata attivazione del previsto contraddittorio e l'irregolare formazione dell'ordine del giorno in cui non si faceva riferimento alla sanzione da irrogare**, elementi previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 297/1994 e dal regolamento di disciplina dell'Istituto scolastico.

Dalla causa emergeva che l'alunno, allontanatosi dalla classe poiché chiamato da altro allievo, era coinvolto in una colluttazione con uno studente di un'altra classe nella quale riportava anche delle lesioni, colluttazione al termine della quale era chiamata l'autoambulanza, venivano convocati i genitori ed erano sentiti gli allievi coinvolti. Il TAR accoglie il ricorso.

Secondo i giudici, «l'esame della normativa di riferimento evidenzia che il Consiglio di classe è l'organo competente per l'adozione di sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni [...]. Tale organo collegiale, nella scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 297/1994) nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe».

La mancata convocazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe inficia la regolarità della composizione del Consiglio di classe in quanto, sebbene non fossero stati eletti i rappresentanti per l'anno in corso, dovevano ritenersi ancora in carica, in regime di *prorogatio*, quelli nominati nel precedente anno scolastico che possedessero ancora i requisiti di legittimazione. In conclusione, «**l'irregolare composizione dell'organo esclude qualsivoglia rilevanza della, pur commendevole, finalità educativa alla base della sanzione descritta dall'Istituto scolastico** nelle

Ufficio Il Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

proprie difese»; il ricorso viene, dunque, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

T.A.R. Roma -Lazio, sez. III bis, 8 ottobre 2021, n. 10379

Nel caso di specie un Istituto Scolastico deliberava, all'esito dello scrutinio finale, di sospendere il giudizio relativo a un alunno, rinviando la formulazione del giudizio finale all'esito delle prove di verifica del recupero delle insufficienze conseguite in Latino e in Greco. Successivamente, in esito alle operazioni di scrutinio finale successive alle prove di verifica del recupero delle carenze, il Consiglio di Classe, riteneva «a maggioranza che l'alunno non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva», deliberandone la non ammissione.

Considerata la censura con cui era stato dedotto che il Consiglio di Classe che aveva provveduto alle operazioni di integrazione dello scrutinio finale nella seduta all'esito delle prove di verifica del recupero delle insufficienze non era composto dai medesimi docenti che avevano effettuato detto scrutinio nel precedente mese di giugno, l'Istituto scolastico, in via di autotutela, stabiliva «di procedere con successivo atto a riconvocare i Consigli di classe (straordinari) e svolgere nuovamente le operazioni di scrutinio».

Anche a seguito di questa riconvocazione il Consiglio di Classe, a maggioranza, riteneva che «l'alunno non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva» e, pertanto, confermava la non ammissione dello stesso alunno alla predetta classe.

Atteso che con il secondo provvedimento si è provveduto a un nuovo scrutinio con sostanziale annullamento in autotutela del precedente provvedimento di non ammissione, il ricorso proposto avverso il secondo provvedimento viene considerato «fondato sotto il profilo della contraddittorietà tra i giudizi espressi nel primo consiglio di classe e quelli espressi nel secondo consiglio di classe».

In particolare, rileva il TAR, «**risultano del tutto immotivati e contraddittori i giudizi dei proff. [...]** che **all'esito del primo scrutinio avevano espresso voto favorevole all'ammissione, mentre all'esito del secondo giudizio, hanno espresso voto contrario**. E ciò del tutto incomprensibilmente, posto che, come correttamente indicato da parte ricorrente, i risultati conseguiti non soltanto in

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso scolastico e delle attività di recupero, oggetto di valutazione da parte dei docenti, erano gli stessi».

Infatti, «l'alunno non ha effettuato una nuova prova e il Consiglio di classe riconvocato si è limitato a esprimere una valutazione sulle prove già effettuate, con la conseguenza che **appare inintelligibile cosa abbia indotto i due docenti a cambiare la propria valutazione in maniera così radicale**».

In conclusione, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti devono essere accolti.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

VI. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO E ASSENZE

L'anno scolastico è valido se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti. Le deroghe vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale. Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il MIUR – ora MIM - con circolare n. 20/2011 ha riportato, a puro titolo indicativo, alcune tipologie di assenza che possono rientrare tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo².

Resta, in ogni caso, fermo che per non ammettere lo studente alla classe superiore le sue assenze vanno comprovate.

Così si esprime **T.A.R. Latina – Lazio, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 457**, che accoglie il ricorso presentato dai genitori di un alunno avverso il provvedimento di mancata ammissione del figlio alla classe successiva sulla base del rilievo che «non risulta versata in atti, da parte dell'Istituto resistente, una dettagliata verbalizzazione delle giornate di assenza dell'alunno [...] dalla didattica a

² Così, ad esempio, Legge n. 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987.

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Doriano Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
--

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

distanza, non essendo a tal riguardo sufficienti i generici e non comprovati riferimenti operati in sede di scrutinio a 'numerosse assenze'».

Secondo il TAR, «**deve ritenersi illegittima la mancata ammissione dello studente alla classe successiva motivata sulla base di generici e non comprovati riferimenti operati in sede di scrutinio a 'numerosse assenze'** o a una partecipazione 'nulla'; è al contrario necessario un riscontro documentale attraverso una dettagliata verbalizzazione delle giornate di assenza dell'alunno dalla didattica a distanza, in assenza del quale l'alunno va ammesso alla classe successiva con un apposito piano di apprendimento individualizzato finalizzato al recupero, nel corso del successivo anno scolastico, delle lacune riscontrate».

Per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico (ossia per coloro i quali superano il previsto limite di assenze), **il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.**

In sede giurisprudenziale si è, tuttavia, affermato un orientamento secondo cui «qualora l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, **non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto**, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva» (T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 17 settembre 2019, n. 1473).

Inoltre, «far ripetere l'anno scolastico ad un alunno **nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti**, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi» (T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 15 ottobre 2019, n. 1713).

Ufficio II Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it
Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Con ulteriori note di quest'Ufficio saranno approfondite le tematiche legate:

- agli orientamenti giurisprudenziali sulla valutazione relativa agli alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con Bisogni educativi speciali (BES);
- al superamento del tetto massimo di assenze;
- alla valutazione del comportamento, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e alle sanzioni disciplinari.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio Il Dirigente Serena Caruso Bavisotto, rif. Dirigente Dott. Dorian Felletti drpi.ufficio2@istruzione.it

Staff del Direttore Generale, rif. Dott.ssa Antonella Ferrero antonella.ferrero10@istruzione.it
--